

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: Dott.ssa Di Nuzzo Giulia
e-mail: finanze@comune.casalecortecerro.vb.it
pec: casalecortecerro@pec.it
Tel. 0323 692116

Il Settore Economico-Finanziario assicura e gestisce i seguenti servizi:

- a) Servizi finanziari e tributari
- b) Paghe, rapporti previdenziali e fiscali del personale, rilevazione presenze, monitoraggio ferie e permessi
- c) Economato
- d) Polizia mortuaria e concessioni cimiteriali

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI

- Albertella Antonella – Istruttore Direttivo e-mail finanze@comune.casalecortecerro.vb.it tel. 0323692116
- Giuseppe Pingitore – Istruttore Amministrativo e-mail personale@comune.casalecortecerro.vb.it tel. 0323692117
- Roberta Lianò – Istruttore Amministrativo e-mail tributi@comune.casalecortecerro.vb.it tel. 0323692118

Modulistica: La modulistica è reperibile nelle specifiche sezioni del sito

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	UNITÀ ORGANIZZATIVA / SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTO RIA	TEMPI DI LEGGE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	EVENTUALE OPERATIVITA' DI SILENZIO-ASSENSO, SILENZIO-DINIEGO, DIA, SCIA ECC.	STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE A FAVORE DELL'INTERESSA TO	MODALITÀ PER L'EFFETTUAZION E DEI PAGAMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI
Emissione di ordinativi di pagamento		Ufficio Ragioneria	Termine di legge distinto in base alle tipologie (da 30 a 60 gg ed altri termini previsti per contratto)			
Emissione ordinativi di incasso		Ufficio Ragioneria	Da 15 a 45 gg. In base alla tipologia dell'entrata			
Pubblicazione incarichi	Art. 18 D.Lgs. n. 33/2013	Ufficio Ragioneria	Prima dell'inizio dell'incarico d'ufficio (L.244/2007 art.3 c.54; Regolamento comunale degli uffici e dei servizi)			
Richieste di risarcimento danni o richieste informazioni su pratiche di sinistro già aperte	artt. 2043 e 2051 C.C.	Ufficio Ragioneria	Dal ricevimento dell'istanza di parte 30 gg per la comunicazione di apertura del sinistro ed informazioni relative al passaggio della pratica alla compagnia assicurativa			

Richieste di accesso ai documenti amministrativi	(L. 241/90 - DPR 184/2006)	Ufficio Ragioneria	30 gg dal ricevimento dell'istanza di parte			
Autorizzazione svincolo depositi cauzionali	(DPR207/2010 art. 123)	Ufficio Ragioneria	30 gg dal ricevimento istanza di parte-dopo l'emissione di certificato di regolare esecuzione			
Certificazione delle ritenute effettuate come sostituto d'imposta e modelli CUD	DPR 322/1998 art. 4 commi 6bis e 6ter	Ufficio Ragioneria	entro il 28 febbraio dell'anno successivo			
Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione di tributi comunali. Risposte senza necessità di pareri o con necessità di pareri e verifiche di uno o più uffici comunali o di altri enti e aziende.		Ufficio Tributi	40 gg./180 gg.	No silenzio assenso		
Risposte istanze interpello L'interpello è un istituto che consente al contribuente, in caso di obiettiva condizione di incertezza interpretativa di norme tributarie, di formulare istanza al Comune allo scopo di conoscere in via preventiva la portata e la corretta applicazione della norma	D.Lgs. n. 446/97, art. 52, L. n. 212/00, art. 11	Ufficio Tributi	90 gg. - eventuale richiesta di integrazione entro 30 gg.	Se la risposta dell'Ufficio su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni si intende che l'ente concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Se la risposta dell'Ufficio prospetta		

tributaria comunale limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato.				invece una soluzione diversa, comunicata formalmente entro il termine, il contribuente deve conformarsi ad essa. L'Ufficio è tenuto a dare risposta alla istanza di interpello nel termine previsto. In caso di risposta fornita oltre detto termine oppure di risposta con contenuto difforme da quello espresso in precedenza, l'Ufficio recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello		
Accertamento con adesione L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria. E' applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili, ma suscettibili di apprezzamento valutativo. E' esclusa l'adesione ai provvedimenti di	D.Lgs. n. 446/97, art. 52; L. n. 449/97, art. 50; D.Lgs. n. 218/97;	Ufficio Tributi	90 gg. Per risposta dell'Ufficio in caso di richiesta da parte del contribuente. Le tempistiche rilevanti del contribuente nel procedimento ad iniziativa dell'Ufficio sono dal Regolamento	Silenzio rifiuto		Il pagamento può essere effettuato: con modello F24 in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto debitamente sottoscritto tra le parti, in forma rateale con modello F24 con versamento della 1° rata sempre entro il termine suindicato di 20 giorni, ai fini del

liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento. Il procedimento di definizione può essere attivato: - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.						perfezionamento dell'adesione.
Controllo ICI/IMU/TASI Accertamento Imposta per omesso/ parziale/ tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia, relativamente al possesso di immobili situati nel territorio.	D.Lgs n. 504/1992 e successive modificazioni - L. n. 296/2006 – D.Lgs. n. 23/2011 e succ.modificazioni (artt.8-9) – D.L. n. 201/2011 (art.13) convertito nella L. n. 214/2011 e succ.modificazioni – D.L. n. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013 – D.L. n. 133/2013 convertito nella Legge n.5/2014 – Legge n. 27/12/2013, n. 147 – D.L. n. 16/2014 – Regolamenti comunali delle entrate tributarie – Regolamenti comunali per la	Ufficio Tributi	30 gg. dalla data di avvio dell'attività di controllo della posizione	No silenzio assenso	Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato, attualmente disciplinata dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97. Reclamo e mediazione (cfr. procedimento apposito). Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica	Pagamento entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento tramite modello F24 allegato. In assenza del pagamento, successiva iscrizione nel ruolo di riscossione coattiva con emissione di ingiunzione di pagamento

	disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - D.Lgs. n. 471/97, art. 13 – D.Lgs. n. 472/97 e D.Lgs. n. 473/97.				del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso in Cassazione (3° grado).	
Controllo TARI Accertamento tributi per omesso/ parziale/ tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia, relativamente all'occupazione di immobili situati nel territorio comunale.	D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni - L. n. 296/2006 – D.Lgs. n. 22/97 – D.L. n. 201/2011 convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214- L. 27/12/2013 n. 147 – D.L. n. 16/2014 – Regolamenti comunali delle entrate tributarie – Regolamenti per la disciplina dei diversi prelievi sui rifiuti (TARSU/TIA/TARES/TARI) – D.Lgs. n. 471/97, art. 13 – D.Lgs. n. 472/97 e D.Lgs. n. 473/97.	Ufficio Tributi	31 gg. dalla data di avvio dell'attività di controllo della posizione	Silenzio assenso	Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato, attualmente disciplinata dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97. Reclamo e mediazione (cfr. procedimento apposito). Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso	Pagamento entro i termini previsti nei rispettivi regolamenti comunali. Il modello di pagamento viene allegato all'avviso di pagamento recapitato al domicilio del contribuente.

					in Cassazione (3° grado).	
Controllo TARI Accertamento tributi per omesso/ parziale/ tardivo versamento, accertamento in rettifica della denuncia, accertamento per omessa denuncia, relativamente all'occupazione di immobili situati nel territorio comunale.	D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni - L. n. 296/2006 – D.Lgs. n. 22/97 – D.L. n. 201/2011 convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214- L. 27/12/2013 n. 147 – D.L. n. 16/2014 – Regolamenti comunali delle entrate tributarie – Regolamenti per la disciplina dei diversi prelievi sui rifiuti (TARSU/TIA/TARES/TARI) – D.Lgs. n. 471/97, art. 13 – D.Lgs. n. 472/97 e D.Lgs. n. 473/97.	Ufficio Tributi	31 gg. dalla data di avvio dell'attività di controllo della posizione	Silenzio assenso	Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato, attualmente disciplinata dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97. Reclamo e mediazione (cfr. procedimento apposito). Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso in Cassazione (3° grado).	Pagamento entro i termini previsti nei rispettivi regolamenti comunali. Il modello di pagamento viene allegato all'avviso di pagamento recapitato al domicilio del contribuente.

Richiesta esercizio autotutela per atti tributari L'autotutela costituisce il potere/dovere dell'amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.	Si presenta una richiesta di riesame tramite l'istituto di autotutela, introdotto dall'art.68 del D.P.R. n. 287/1992 - poi abrogato - e attualmente disciplinato dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99 e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97	Ufficio Tributi	Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati		Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato prevista dall'art.68 del D.P.R. 287/1992 e D.M. 37/1997. Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgs 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso in Cassazione (3° grado)	
Reclamo e mediazione La mediazione tributaria si applica a tutte le controversie di valore non superiore ad euro 20.000 relative agli atti impugnabili individuati dall'art. 19 del D.Lgs n. 546/1992: in tali ipotesi il ricorso produce l'effetto di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n.	Artt. 17-bis e 19 del D.Lgs n. 546/1992 Art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015	Ufficio Tributi				

156/2015						
Rimborsi a contribuenti – riversamenti a Comuni competenti – sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunal Provvedimenti di restituzione anche parziale di una somma versata e non dovuta o di annullamento anche parziale di un debito iscritto a ruolo non ancora pagato.		Ufficio Tributi	180gg.	Silenzio rifiuto (art. 21 D.Lgs. n. 546/1992)	In caso di accoglimento parziale dell'istanza: -Autotutela amministrativa per annullamento o rettifica del provvedimento notificato attualmente disciplinata dal D.L.n. 564/94 convertito nella L. n. 656/94 - integrato dalla L. n. 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97.. - Ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 546/1992, (1° e 2° grado) – Ricorso in Cassazione (3° grado) .	Tramite mandato comunale

Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati Procedimento di concessione di dilazioni e di rateizzazioni per il pagamento delle entrate amministrate dall'Ufficio Tributi, di natura tributaria ed extratributaria. Il beneficio del termine è concesso solo qualora al debitore sia stato notificato un atto impositivo o un atto equivalente ai fini della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Le condizioni e le modalità di concessione del beneficio sono disciplinate nel Regolamento.		Ufficio Tributi	60 gg.	Silenzio assenso		Le rate devono essere pagate con modello F24 nel quale viene indicato il numero della rata. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione; in mancanza il debito residuo verrà iscritto nel ruolo coattivo.
Certificati relativi a posizioni tributarie Provvedimenti di attestazione su richieste inoltrate da Pubbliche Amministrazioni sulla	Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.	Ufficio Tributi	30 gg.			

veridicità delle dichiarazioni sostitutive a loro presentate ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.						
Rateazione pagamento INGIUNZIONI DI PAGAMENTO È consentita la rateazione dei pagamenti di somme previste nelle ingiunzioni fiscali, a seguito di valutazione delle capacità reddituali e patrimoniali del richiedente, fino ad un massimo di 36 rate, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in situazione di obiettiva difficoltà economica. In caso di comprovante peggioramento della situazione la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi."	La rateazione è concessa con provvedimento contenente il piano di rateizzo che viene consegnato al contribuente con allegati i bollettini precompilati – su richiesta - per ogni singola rata e con i riferimenti di pagamento con bonifico bancario.	Ufficio Tributi	30 gg.	no		Le rate possono essere pagate con bollettini postali o con bonifico bancario.

RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO. La riscossione coattiva è il procedimento con cui l'amministrazione esige il pagamento di un'entrata (in questo caso di tutte le entrate dei Comuni derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, avente natura tributaria – es. ICI/IMU, TARSU, TOSAP, etc.) non pagata spontaneamente o a seguito della notificazione di un avviso di accertamento. La riscossione coattiva si effettua mediante la emissione di un'ingiunzione di pagamento predisposta dall'Ufficio Tributi. L'ingiunzione di pagamento comprende il tributo non pagato, la sanzione, gli interessi di mora ed il recupero delle spese di notifica e accessorie.	Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 – Titolo II del DPR.n. 602/1973. Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337	Ufficio Tributi			Contro l'ingiunzione di pagamento – entrate patrimoniali di diritto pubblico è ammesso ricorso da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica innanzi alla Commissione tributaria Provinciale competente. Al ricorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, in materia di reclamo e mediazione.	Il pagamento può essere effettuato: mediante versamento sul c/c postale oppure mediante bonifico bancario
Attività connesse alla modifica dei procedimenti ordinari, ad attività di riorganizzazione e alle disposizioni emergenziali per l'epidemia da Covid-19	D.L. 13/2020, D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020), D.L. 23/2020, D.L. 30/2020, D.L. 34/2020		Termini connessi alle singole misure emergenziali			

Procedimenti straordinari connessi a misure emergenziali per la cittadinanza in base alle disposizioni emergenziali legate all'epidemia da Covid-19	D.L. 13/2020, D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020), D.L. 23/2020, D.L. 30/2020, D.L. 34/2021		Termini connessi alle singole misure emergenziali		
---	---	--	---	--	--

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	UNITÀ ORGANIZZATIVA /SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	TEMPI DI LEGGE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	STRUMENTI DI TUTELA, AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE A FAVORE DELL'INTERESSATO
Procedure selettive o concorsuali per esami, per titoli o per titoli ed esami, per assunzioni a tempo determinato e indeterminato		Ufficio Personale	180 dalla data di scadenza per l'invio delle domande prevista nel bando	Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR (entro 60 gg. Dall'avvenuta conoscenza del provvedimento) o al Presidente della Repubblica (entro 120 gg dall'avvenuta conoscenza), sia per l'interessato che per i terzi interessati che si ritengono lesi.
Assunzioni di personale da graduatoria selettiva		Ufficio Personale	Entro 30 giorni dalla comunicazione di assunzione	Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR (entro 60 gg. Dall'avvenuta conoscenza del provvedimento) o al Presidente della Repubblica (entro 120 gg dall'avvenuta conoscenza), sia per l'interessato che per i terzi interessati che si ritengono lesi.
Cessione contratto di lavoro per trasferimento dipendente ad altro ente, a seguito di procedura di mobilità	Art. 30, D.Lgs. n. 165/2001	Ufficio Personale	30 giorni di pubblicazione avviso. Non previsti termini per la conclusione.	Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR (entro 60 gg. Dall'avvenuta conoscenza del provvedimento) o al Presidente della Repubblica (entro 120 gg dall'avvenuta conoscenza), sia per l'interessato che per i terzi interessati che si ritengono lesi.

Modifica del rapporto di lavoro (part time- aspettative-congedi)		Ufficio Personale	30 giorni dalla data dell'istanza	Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
Certificati di servizio		Ufficio Personale	30 giorni dalla data dell'istanza	Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR (entro 60 gg. Dall'avvenuta conoscenza del provvedimento) o al Presidente della Repubblica (entro 120 gg dall'avvenuta conoscenza), sia per l'interessato che per i terzi interessati che si ritengono lesi.
Autorizzazione svolgimento incarichi occasionali a dipendenti	Art. 35, D.Lgs n. 165/2001	Ufficio Personale	30 giorni dalla data dell'istanza	Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
Pratica di pensione diretta		Ufficio Personale	90 giorni precedenti la cessazione	Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
Emissioni stipendiali		Ufficio Personale	27 del mese di riferimento	Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
Certificazioni per prestiti e cessioni stipendiali		Ufficio Personale	30 giorni dalla data dell'istanza	Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro
Attività connesse alla modifica dei procedimenti ordinari, ad attività di riorganizzazione e alle disposizioni emergenziali per l'epidemia da Covid-19	D.L. 13/2020, D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020), D.L. 23/2020, D.L. 30/2020, D.L. 34/2020	Ufficio Affari generali	Termini connessi alle singole misure emergenziali	
Procedimenti straordinari connessi a misure emergenziali per la cittadinanza in base alle disposizioni emergenziali legate all'epidemia da Covid-20	D.L. 13/2020, D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020), D.L. 23/2020, D.L. 30/2020, D.L. 34/2021	Ufficio Affari generali	Termini connessi alle singole misure emergenziali	